

Serie Ordinaria n. 48 - Lunedì 25 novembre 2019

**D.g.r. 18 novembre 2019 - n. XI/2475**  
**Approvazione dello schema di convenzione con il collegio regionale delle Guide alpine della Lombardia per l'affidamento e l'organizzazione di attività formative e di aggiornamento per il triennio 2020-2022 (l.r. 26/2014)**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 7 della legge n. 6 del 2 gennaio 1989, così come modificato e integrato dall'art. 23 della legge n. 81 del 8 marzo 1991, che pone a carico delle Regioni l'organizzazione dei corsi teorico pratici di preparazione agli esami per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64, ed in particolare il punto 109. Econ.6.1 «Sport di montagna: sostegno e valorizzazione delle infrastrutture e delle professioni sportive» che prevede, fra l'altro, la messa in atto di attività di formazione, qualificazione e promozione delle professioni sportive della montagna, in collaborazione con i Collegi Regionali dei Maestri di sci e delle Guide alpine;

Vista la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti la montagna», ed in particolare:

- l'art. 10 comma 7 che istituisce, quale organo di autodisciplina e di autogoverno della professione di guida alpina, il Collegio Regionale delle Guide Alpine;
- l'art. 11 commi 1 e 2 lett. b) che prevede che la Regione organizza corsi di formazione finalizzati alla preparazione degli esami di abilitazione e corsi di aggiornamento per l'esercizio della professione di guida alpina e per i diversi gradi aspirante guida alpina, guida alpina - maestro di alpinismo e accompagnatore di media montagna, con la Collaborazione del Collegio Regionale delle Guide Alpine della Lombardia;

Visto il regolamento regionale 29 settembre 2017 n. 5 «Norme per la promozione delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni della montagna» ed in particolare:

- l'art. 9 comma 1 che prevede che la direzione regionale competente cura l'organizzazione di corsi di formazione e preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina, guida alpina-maestro di alpinismo anche mediante stipula di convenzioni con il collegio regionale delle guide alpine;
- l'art. 19 comma 1 che prevede che la direzione regionale competente organizza, anche mediante convenzione con il collegio regionale delle guide alpine, corsi teorico-pratici di formazione e preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna e i relativi esami;

Preso atto della scadenza al 31 dicembre 2019 della Convenzione sottoscritta in data 2 marzo 2017 (d.g.r. n. X/6253 del 20 febbraio 2017) tra Regione Lombardia e Collegio regionale delle Guide alpine, per le attività di formazione e aggiornamento nonché della necessità di proseguire la Collaborazione con lo stesso collegio per garantire il regolare svolgimento delle attività formative programmate per il prossimo triennio in attuazione delle previsioni della legge regionale 26/2014 e del regolamento regionale 5/2017 che prevedono l'attivazione di forme di collaborazione con il Collegio regionale delle guide Alpine per l'organizzazione di corsi formativi teorico-pratici di preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio delle professioni della montagna;

Considerato che la Convenzione in esame costituisce accordo tra Regione Lombardia e Collegio regionale delle Guide alpine finalizzato al proseguimento del comune interesse generale fissato dalla citata l.r. n. 26/2014 e che le risorse sono destinate alla copertura dei costi del servizio di formazione e aggiornamento reso dal Collegio regionale delle Guide alpine per la parte non coperta dalle quote di iscrizione dei partecipanti e non vengono, neppure indirettamente, concesse altre agevolazioni a favore dell'attività economica dei professionisti in relazione alla loro formazione continua;

Ritenuto che l'attività di formazione di cui alla presente convenzione è rivolta prevalentemente a persone fisiche aspiranti guide alpine, nei rispettivi gradi di aspirante guida alpina e guida alpina-maestro di alpinismo, nonché di accompagnatore di media montagna, al fine del conseguimento delle relative abilitazioni professionali;

Ritenuto, pertanto, di approvare lo schema di convenzione con il Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia inerente l'affidamento e l'organizzazione delle attività formative e di aggiornamento per il triennio 2020-2022, allegato alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale, comprensivo anche delle Linee guida di rendicontazione dei costi ammissibili (Allegato A della Convenzione), derivanti dall'attuazione dei contenuti della convenzione stessa;

Dato atto che gli oneri derivati dalla presente Convenzione 2020 - 2022 ammontano a complessivi € 540.000,00 e che trovano copertura a valere sul cap. 6.01.103.7741, fino ad un massimo di € 180.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020 - 2021 - 2022, come previsto dal bilancio previsione 2020/2022 (già D.G.R. del 30 ottobre 2019 n. XI/2341), e che tali risorse sono destinate alla copertura dei costi del servizio di formazione e di aggiornamento reso dal collegio per la quota non coperta dalle quote di iscrizione dei partecipanti e non vengono, neppure indirettamente, concesse agevolazioni a favore dell'attività economica dei professionisti in relazione alla loro formazione continua;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di Convenzione tra Regione Lombardia e Collegio regionale guide alpine della Lombardia per l'affidamento e l'organizzazione di attività formative e di aggiornamento, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, comprensivo anche delle Linee guida di rendicontazione (Allegato A alla Convenzione);

2. di demandare al Direttore Generale della Direzione Sport e Giovani la sottoscrizione dell'allegata Convenzione;

3. di demandare al Dirigente competente in materia di Professioni sportive della montagna l'esecuzione dei conseguenti adempimenti attuativi e l'adozione dei corrispondenti atti;

4. di dare atto che gli oneri derivati dalla presente Convenzione trovano copertura sul cap. 6.01.103.7741 del bilancio di previsione 2020/2022, di cui alla d.g.r. del 30 ottobre 2019 n. XI/2341), ripartite come segue:

- esercizio 2020: € 180.000,00;
- esercizio 2021: € 180.000,00;
- esercizio 2022: € 180.000,00;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), nonché nella sezione amministrazione trasparente ai sensi degli art. 23 e 26 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

**ALLEGATO A****CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE DELLA LOMBARDIA PER L’AFFIDAMENTO E L’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO - LINEE GUIDA DI RENDICONTAZIONE****Art. 1. Condizioni generali di ammissibilità delle spese**

Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute per l'espletamento delle attività formative (prove attitudinali, corsi di formazione, esami di abilitazione, corsi di aggiornamento), tutte le spese devono:

- a) rientrare in una delle categorie di spesa ammissibili indicate nel successivo art. 2;
- b) essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture elettroniche o altro documento contabile di valore probatorio equivalente;
- c) essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario;
- d) aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da quietanza di avvenuto pagamento, che deve essere obbligatoriamente effettuato con *bonifico bancario*, *carta di credito* o *assegno bancario* (in questi ultimi due casi i documenti di spesa devono essere corredati da estratto del conto corrente o altro mezzo, es. copia dell'assegno intestato al fornitore, da cui si evinca l'incasso dell'assegno); in nessun caso è ammesso il pagamento in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore (es. permuta con altri beni, lavori, forniture, servizi, ecc.);
- e) essere esposte al lordo di IVA, solo nel caso in cui l'IVA sia un costo realmente ed effettivamente sostenuto dal soggetto beneficiario;
- f) essere pertinenti all'iniziativa oggetto di contributo, ossia direttamente o indirettamente connesse allo svolgimento delle attività formative e riferite ad operazioni riconducibili alle tipologie di spese ammissibili;
- g) al fine del rispetto del divieto di cumulo di contributi regionali o doppi contributi a valere sulla medesima iniziativa, tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa devono essere "annullati" mediante l'apposizione di una dicitura (a mano o con apposito timbro con firma del legale Rappresentante) che riporti la denominazione di "*Spesa sostenuta per la realizzazione del corso .....del .....*"; o in alternativa è possibile presentare su apposito modulo una "*Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.p.r. 445/2000*" che tali giustificativi non sono stati né verranno utilizzati per altre iniziative che prevedano l'assegnazione di contributi o altre agevolazioni economiche.

**Art. 2. Criteri di rendicontazione specifici per categoria di spesa**

Sono ammissibili le spese sostenute nel periodo temporale di svolgimento delle attività formative (data inizio / fine delle attività) riguardanti esclusivamente:

**a) spese di viaggio**

Le spese di viaggio sono quelle sostenute per la trasferta intesa come spostamento temporaneo dei professionisti esterni verso la località sede di svolgimento dello specifico modulo formativo rispetto alla località di residenza, ed in particolare sono ammissibili, purché documentate:

- il rimborso chilometrico pari a 0,40 €/km, con l'indicazione della tratta chilometrica percorsa, l'importo e la data;
- il rimborso dei pedaggi sostenuti per attraversamento dei trafori, nel caso di svolgimento

- di attività formative all'estero;
- il rimborso dei biglietti per utilizzo degli impianti di risalita.

Le spese di viaggio devono essere corredate dai seguenti **giustificativi di spesa**:

- prospetto della trasferta con l'indicazione del nominativo e della destinazione;
- documenti di spesa (biglietti viaggio per mezzi diversi dall'auto propria), fatture o altri documenti contabili di valore probatorio equivalente.

#### b) **Spese per vitto e alloggio**

Per la scelta delle destinazioni di vitto e alloggio (rifugi di montagna, alberghi, ecc.), si dovrà dare preferenza a quelli ubicati sul territorio lombardo, in funzione dei contenuti del programma formativo.

A parità di servizio minimo richiesto, dovranno essere selezionate le strutture ricettive, in base alle condizioni economiche più favorevoli.

Il costo complessivo delle spese per vitto e alloggio, adeguatamente comprovato in relazione alle giornate di formazione svolte, **non dovrà essere superiore al 15%** della spesa complessiva del Programma formativo annuale, calcolata a consuntivo.

Le spese per vitto e alloggio devono essere corredate dai seguenti **giustificativi di spesa**:

- documenti di spesa, fatture o altri documenti contabili di valore probatorio equivalente, emesse da parte delle strutture ricettive (rifugi di montagna, alberghi, ecc.).

Non saranno accettate spese non connesse all'iniziativa di formazione, in relazione al periodo di svolgimento.

#### c) **Spese per prestazioni di Istruttori tecnici, docenti e direttore tecnico del corso**

Sono ammissibili le spese sostenute per le funzioni di:

- direttore tecnico del corso;
- istruttore tecnico, se affidate esclusivamente a guide alpine - maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina – maestro di alpinismo rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine e regolarmente iscritte ai rispettivi Collegi;
- docenti esterni, che concorrono alla formazione in merito alle materie non tecniche.

Per il compenso del direttore tecnico del corso e degli Istruttori Tecnici verrà applicata quale riferimento la tariffa giornaliera adeguata allo standard nazionale pari a € 366,00 IVA e oneri accessori compresi.

Per il compenso dei docenti esterni, la tariffa giornaliera di riferimento è pari all'importo massimo di € 366,00 IVA e oneri accessori compresi. con possibilità di procedere a compensazione delle eventuali differenze esposte per diverse docenze, in maniera che l'importo complessivo diviso per il numero dei docenti esterni che concorrono alla formazione, non superi l'importo massimo di € 366,00 IVA e oneri accessori compresi. ciascuno, riferito al Programma formativo annuale.

Le spese per prestazioni degli istruttori tecnici, dei docenti esterni e del direttore tecnico del corso devono essere corredate dai seguenti **giustificativi di spesa**:

- Documento di conferimento di incarico / contratto vigente con l'istruttore tecnico di guida alpina – maestro di alpinismo, con il direttore tecnico o con il docente esterno per la formazione non tecnica, da cui si evinca il contenuto, i termini e le modalità degli impegni assunti, il possesso dei requisiti di istruttore di guida alpina – maestro di alpinismo;

- fatture o altri documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- la scheda rilevazione ore per le attività di docenza svolte.

d) **Spese per affitto di aule didattiche.**

Per lo svolgimento di lezioni e di attività didattiche in aula, relative alla formazione, sono ammissibili le spese per affitto di apposite aule, che devono essere corredate dai seguenti **giustificativi di spesa:**

- fatture o altri documenti contabili di valore probatorio equivalente, nelle quali viene documentato nel dettaglio il periodo di utilizzo dell'aula didattica.

e) **Spese per Rotazioni elicottero.**

Qualora nel percorso formativo si renda necessaria, al fine di poter fornire le competenze specifiche, l'acquisizione di minuti di volo/rotazioni con elicottero per tecniche SAR - Search And Rescue (elisoccorso) e di eliski (come previsto nel regolamento regionale 5/2017, art. 12 comma 1) sono ammissibili le spese per acquisizioni di minuti di volo e rotazioni elicottero nella misura massima di 200 minuti per l'intero Programma formativo annuale.

Le spese per acquisizione di rotazioni elicottero devono essere corredate dai seguenti **giustificativi di spesa:**

- fatture o altri documenti contabili di valore probatorio equivalente, nelle quali viene specificato il numero di minuti di volo utilizzati.

f) **Spese per acquisto di materiale didattico.**

Sono ammissibili le spese sostenute per acquisto di materiale didattico. Sono imputabili a tale categoria di spesa, nella misura massima **del 2%** della spesa complessiva del Programma formativo annuale, calcolata a consuntivo, le spese per:

- la stampa delle dispense per gli allievi;
- l'acquisto e la fornitura di supporti digitali (es. chiavette usb, ecc.);
- materiale generale di cancelleria;
- produzione di presentazioni e materiale audiovisivo per lezioni e altri supporti didattici.

Tali spese devono essere corredate da una **dichiarazione del Legale Rappresentante** che attesti che le stesse costituiscano costi effettivi e siano relative all'esecuzione dei servizi formativi oggetto di contributo regionale.

g) **Spese generali di Segreteria, gestione e coordinamento**

A tale categoria possono essere imputate le spese di segreteria generale (es. comunicazioni, preparazione e invio convocazioni, documentazione, certificazioni, predisposizione registri, spese postali, ecc.) nonché il coordinamento, la gestione e la direzione dei corsi, consistenti in attività organizzative e gestionali, di sovrintendenza e coordinamento delle attività formative, le attività di gestione e coordinamento della rendicontazione contabile, avvalendosi anche di professionisti esterni.

Tali spese, adeguatamente comprovate, possono essere ammissibili in una misura massima **del 20%** della spesa complessiva del Programma formativo annuale, calcolata a consuntivo.

h) **Spese per la stipula di polizze assicurative per RC e infortuni**

A tale categoria possono essere imputate le spese relative alla stipula di polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e infortuni per allievi e istruttori, che devono essere corredate dai seguenti **giustificativi di spesa di spesa**:

- fatture o altri documenti contabili di valore probatorio equivalente, nelle quali viene specificato il periodo di validità della polizza, coincidente con quello delle attività formative.

i) **Spese per l'acquisto o noleggio di attrezzature tecniche**

Possono essere imputate a tale categoria di spesa, nella misura massima **del 2%** della spesa complessiva del Programma formativo annuale, calcolata a consuntivo, le spese per l'acquisto e noleggio di attrezzatura tecnica per attività alpinistica, di uso comune.

Tali spese sono ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dei servizi formativi e che vengano imputate all'attività oggetto di contributo, mediante attestazione a firma del Legale Rappresentante.

Le spese per l'acquisto o noleggio di attrezzature alpinistiche devono essere corredate dai seguenti **giustificativi di spesa di spesa**:

- fatture o altri documenti contabili di valore probatorio equivalente, unitamente alla dichiarazione del Legale Rappresentante nella quale si attesti che tali spese costituiscano costi effettivi e siano relative all'esecuzione dei servizi formativi oggetto di contributo.

**Art. 3. Tempistica e modalità di rendicontazione**

La rendicontazione delle spese sostenute, accompagnate, sia da documenti di spesa (fatture elettroniche o altri documenti contabili di valore probatorio equivalente) che da documenti di pagamento (quietanze consistenti in bonifici bancari, assegni bancari corredate da estratto del conto corrente o altro mezzo da cui si evinca l'incasso dell'assegno), nonché dalle necessarie attestazioni del Legale Rappresentante, dovrà pervenire entro le seguenti scadenze:

- **30 maggio**: per le attività realizzate entro il 30 aprile;
- **30 novembre**: per le attività realizzate entro il 15 novembre.

Per quanto concerne le modalità di rendicontazione delle spese, in ogni periodo di riferimento, dovranno essere attestate dal Legale Rappresentante tramite compilazione di apposito documento riassuntivo, come da schema fornito da Regione Lombardia, nel quale si evincano in maniera univoca tutti i riferimenti necessari all'identificazione dei documenti di spesa dichiarati.

La Direzione Regionale competente si riserva di effettuare specifiche verifiche ispettive in qualsiasi momento di attuazione del Programma formativo annuale.

## **CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE DELLA LOMBARDIA PER L’AFFIDAMENTO E L’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO**

### **PREMESSO**

- che l'art. 7 della legge n. 6 del 2 gennaio 1989, così come modificato ed integrato dall'art. 23 della legge n. 81 del 8 marzo 1991, prevede che i corsi teorico pratici di preparazione agli esami per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina siano organizzati dalle regioni con la collaborazione dei collegi regionali;
- che l'art. 11, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 26 del 1 ottobre 2014 prevede che la Regione organizzi corsi di formazione finalizzati alla preparazione degli esami di abilitazione, corsi di aggiornamento e corsi di specializzazione per l'esercizio delle professioni delle guide alpine per i diversi gradi di aspirante-guida alpina, guida alpina-maestro di alpinismo, accompagnatore di media montagna, con la collaborazione del Collegio regionale delle guide alpine;
- che gli artt. 9 e 19 del regolamento regionale n. 5 del 29 settembre 2017 prevedono che la Direzione Generale regionale competente in materia di Sport, con la collaborazione del Collegio Regionale Guide alpine Lombardia, stabilisca modalità di svolgimento, programmi e quote di iscrizione ai corsi e che la medesima Direzione possa affidare al Collegio Regionale l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi sulla base di apposite convenzioni.

Ciò premesso:

### **T R A**

Regione Lombardia, in seguito denominata Regione, codice fiscale 80050050154, rappresentata dal Direttore della Direzione Generale Sport e Giovani, Simone Rasetti domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto in Milano, P.zza Città di Lombardia, 1 a ciò autorizzato con delibera della Giunta regionale n. XI/ del

### **E**

il Collegio Regionale Guide alpine Lombardia, in seguito denominato Collegio Regionale, con sede operativa Via de' Capitani di Masegra, Castel Masegra – 23100 Sondrio, codice fiscale 97165140159, rappresentato dal Presidente pro-tempore, Fabrizio Pina domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta,

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **ARTICOLO 1 – OGGETTO**

La Regione e il Collegio Regionale individuano con il presente atto le modalità per provvedere di comune accordo all'organizzazione delle attività formative e di aggiornamento per:

- A) aspirante guida alpina;
- B) guida alpina-maestro di alpinismo;
- C) accompagnatore di media montagna;

comprensivo altresì dell'organizzazione e della responsabilità tecnico-logistica delle relative prove attitudinali nonché degli esami di abilitazione, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale e secondo le condizioni contenute nei seguenti articoli.

## ARTICOLO 2 – COMPETENZE DELLA REGIONE

Nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento regionale n. 5 del 29 settembre 2017, in merito alla cura e promozione dei corsi teorico pratici di formazione e preparazione agli esami per le professioni di cui all'art. 1, e dei relativi corsi di aggiornamento, alla Regione competono i seguenti adempimenti e determinazioni:

- a) approvazione della programmazione annuale dei fabbisogni formativi e di aggiornamento;
- b) partecipazione alla stesura e alla definizione dei programmi dei corsi e indicazione delle modalità di svolgimento;
- c) attivazione dei singoli corsi, con determinazione delle quote di iscrizione a carico degli allievi;
- d) indicazione delle prove attitudinali e degli esami;
- e) nomina e modalità di funzionamento delle commissioni d'esame;
- f) definizione dei compensi e rimborsi delle spese di viaggio in favore dei componenti delle commissioni;
- g) istruttoria delle domande di ammissione alle prove attitudinali;
- h) approvazione della graduatoria delle prove attitudinali e degli esami finali;
- i) rilascio abilitazioni all'esercizio della professione;
- j) vigilanza e monitoraggio sull'attuazione delle attività e verifica dell'efficacia ed efficienza delle azioni svolte.

## ARTICOLO 3 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEL COLLEGIO REGIONALE

1. Il Collegio Regionale, istituito dall'art.13 della legge 6/1989 quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione di Guida Alpina ed in quanto tale da intendersi quale "Ente pubblico non economico" si impegna a:
  - a) presentare alla Regione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione per l'anno 2020, ed entro il 30 novembre di ogni anno per le successive annualità, la proposta di programma formativo annuale, consistente in una relazione riportante il fabbisogno in Lombardia di nuove abilitazioni professionali e l'esigenza di aggiornamenti e specializzazioni professionali, comprensive di prove attitudinali ed esami di abilitazione; al programma sono allegati anche il calendario annuale di effettuazione delle prove attitudinali e d'esame, i preventivi per ogni singola attività ed i regolamenti didattici;
  - b) farsi carico dell'organizzazione tecnico-logistica, dell'assistenza e della sicurezza relative alle prove attitudinali pratiche e d'esame;
  - c) realizzare le attività formative e di aggiornamento in conformità al programma approvato dalla Regione e, solo se precedentemente autorizzate dalla Regione, eventuali ulteriori attività non comprese nel programma o nelle spese preventivate;
  - d) adottare per la selezione degli istruttori e per lo svolgimento dei corsi, procedure e modalità organizzative rispettose delle norme dettate a tal fine per la pubblica amministrazione, e nel rispetto dei principi di trasparenza, di correttezza amministrativa, di economicità della spesa e di imparzialità;
  - e) collaborare, anche con gli operatori turistici locali, alla realizzazione di programmi volti a pubblicizzare e promuovere le iniziative e le attività escursionistiche ed alpinistiche;
  - f) presentare alla Regione la rendicontazione di ogni singola attività entro i termini fissati nelle linee guida approvate con lo schema allegato alla presente Convenzione;

- g) rispettare il calendario annuale di effettuazione delle prove attitudinali e d'esame approvato dalla Regione, di cui all'art 2 lett. a) della presente Convenzione;
  - h) avvalersi di personale docente e non docente in possesso delle competenze e professionalità necessarie alla realizzazione delle attività;
  - i) garantire il rispetto delle vigenti norme di legge, regolamenti, nonché dei contratti collettivi di categoria in materia di personale dipendente e di prestatori d'opera professionale, con particolare riguardo al trattamento economico, contributivo previdenziale e fiscale;
  - j) stipulare adeguate assicurazioni per la responsabilità civile e per gli infortuni per allievi e docenti.
2. Il Collegio Regionale, in relazione all'organizzazione delle prove attitudinali e delle prove di esame di abilitazione, dovrà provvedere in particolare ai seguenti adempimenti:
- a) trasmissione alla Regione dell'elenco dei nominativi tra gli iscritti al Collegio Regionale in possesso dei requisiti prescritti ai sensi delle lett. a) e b), comma 2, art 11, delle lett. a), b) e d) comma 6, art. 14 e delle lett. a) e b) comma 2, art 18 del r.r. 05/2017, al fine della nomina delle commissioni delle prove attitudinali e delle prove di esame;
  - b) convocazione candidati alle prove attitudinali e alle prove d'esame;
  - c) convocazione dei commissari alle prove attitudinali e alle prove d'esame;
  - d) preparazione terreni e assistenza alle prove attitudinali e alle prove d'esame, anche avvalendosi delle locali scuole di alpinismo;
  - e) supporto alle commissioni per le attività di segreteria in occasione delle prove attitudinali e degli esami di abilitazione;
  - f) comunicazione ai candidati degli esiti finali delle prove attitudinali e degli esami di abilitazione;
  - g) ricezione e istruttoria domande di iscrizione ai corsi;
  - h) ricezione e istruttoria domande di iscrizione agli esami;
  - i) gestione completa dei corsi ;
  - j) pagamento dei compensi e rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento ai componenti delle commissioni.

#### **ARTICOLO 4 – ONERI FINANZIARI**

Per la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione verranno riconosciuti al Collegio Regionale delle Guide Alpine complessivamente € 540.000,00, che troveranno copertura a valere sul bilancio regionale 2020/2022, fino ad un massimo di € 180.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020, 2021, 2022.

La Regione eroga al Collegio Regionale, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida di rendicontazione, allegato A alla presente Convenzione:

- una quota pari al 50% della spesa complessiva prevista per ciascun ciclo formativo all'attivazione documentata di ciascun corso, , dedotte le quote di iscrizione a carico degli allievi così come stabilite dalla Regione con apposito decreto in sede di attivazione di ogni singolo corso, che sono introitate direttamente dal Collegio Regionale;
- una quota pari al 50% a saldo, alla presentazione di regolare, formale e analitica rendicontazione finale da presentarsi comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno.

Regione si riserva la facoltà di effettuare verifiche, anche presso la sede del Collegio, sulla documentazione contabile e amministrativa inerente alle spese sostenute per la realizzazione delle attività previste nella presente convenzione.

#### **ARTICOLO 5 – DURATA**

In coerenza con il ciclo di programmazione dei fabbisogni formativi, la presente convenzione resta in vigore sino al 31/12/2022.

È fatta salva per la Regione la facoltà di procedere alla risoluzione della stessa in qualsiasi momento con formale preavviso al Collegio Regionale di 15 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., fermo restando il diritto della Regione di chiedere ed ottenere il risarcimento danni, anche in relazione al danno d'immagine, nei seguenti casi:

- a) sospensione o abbandono delle attività intraprese;
- b) gravi e ingiustificate irregolarità nello svolgimento delle attività;
- c) mancato rispetto di solleciti della Regione per rimediare a inadempienze o irregolarità che abbiano compromesso o che possano compromettere la corretta esecuzione delle attività.

#### **ARTICOLO 6 – RESPONSABILITA'**

Ogni responsabilità per danni a persone e cose, derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, è a carico del Collegio Regionale, che esonera la Regione da ogni domanda, ragione o pretesa di terzi danneggiati. In particolare, la Regione è esonerata da ogni chiamata in causa qualora si verificassero:

- a) irregolarità riguardanti i rapporti lavorativi di cui al punto 1 lettera i) del precedente articolo 3;
- b) mancata o irregolare o non adeguata stipulazione delle assicurazioni di cui al punto 1 lettera j) del precedente articolo 3.

#### **ARTICOLO 7 – FORO COMPETENTE**

Il Foro di Milano è competente per ogni controversia che dovesse insorgere fra Regione e Collegio Regionale relativamente all'interpretazione, all'esecuzione e comunque alla corretta applicazione della presente convenzione.

#### **ARTICOLO 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le parti si impegnano a trattare i dati personali per quanto di competenza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo ed ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.lgs. 101/2018 recante: "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)."

Le parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze di cui siano venuti a conoscenza durante la realizzazione delle attività.

Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia, nella persona del Presidente pro tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia n. 1 - 20124, Milano.

Come da D.G.R. 812/2018, il Collegio regionale è Responsabile del trattamento dei dati per conto del Titolare che, invia specifico atto di nomina al Responsabile, contenente impegni ed istruzioni per lo specifico trattamento.

#### **ARTICOLO 9 – SPESE E TASSE**

Tutte le spese imposte e tasse relative alla presente convenzione sono a carico del Collegio Regionale.

#### **ARTICOLO 10 – COMUNICAZIONI**

Ai fini della presente convenzione le comunicazioni saranno effettuate ai seguenti indirizzi:

- a) Regione: al Dirigente pro-tempore competente della Direzione Generale Sport e Giovani - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano;
- b) Collegio Regionale: al Presidente pro-tempore del Collegio Regionale Guide Alpine Via de' Capitani di Masegra - Castel Masegra - 23100 Sondrio

Milano, li

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi di legge

Per Regione Lombardia  
Il Direttore generale

Per il Collegio regionale Guide Alpine  
Il Presidente